

OGGETTO: informativa sicurezza n. 01/12

Data: 13/01/2012

**FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO:
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ed entrata in vigore degli accordi del 21/12/2011 su
durata, contenuti minimi, modalità e aggiornamento per lavoratori, preposti, dirigenti
e per datori di lavoro-RSPP**

Gentili Clienti,

con la presente siamo ad informare che in data **11/01/2012** sono stati **pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale** i contenuti degli accordi sanciti dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data **21/12/2011** tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. In particolare, tali accordi riguardano:

1. **formazione dei LAVORATORI, compresi PREPOSTI e DIRIGENTI** ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.: **durata, contenuti minimi, modalità, nonché aggiornamento**;
2. **formazione dei DATORI DI LAVORO** che, nei casi previsti dallo stesso D.Lgs. 81/08 e s.m.i., intendono svolgere **direttamente** i compiti del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (**RSPP**) ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.: **durata, contenuti minimi e articolazioni, modalità nonché aggiornamento**.

PER MAGGIORE CHIAREZZA, SI RICORDA CHE...

...l'art. 37 prevede l'obbligo da parte del datore di lavoro di formare i tutti i lavoratori ed equiparati in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, allo scopo di trasmettere loro conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi.

La formazione deve avvenire in occasione:

- a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;*
- b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;*
- c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.*

E' prevista inoltre dallo stesso art. 37 del D.Lgs. 81/08 specifica formazione per preposti e per dirigenti.

Per quanto riguarda il datore di lavoro che intende svolgere direttamente la funzione di R.S.P.P. (nei casi previsti dal D.Lgs. 81/08), ai sensi dell'art. 34 dello stesso decreto, è tenuto a frequentare specifici corsi di formazione e aggiornamento.

Si riportano di seguito indicazioni più precise circa il contenuto degli accordi sopra citati.



1. FORMAZIONE DEI LAVORATORI, DEI PREPOSTI E DEI DIRIGENTI

1.1 FORMAZIONE DEI LAVORATORI

NOVITA': i corsi di formazione per lavoratori vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli enti bilaterali e agli organismi paritetici, se esistenti nel territorio e per il settore nei quali opera l'azienda. In mancanza, il datore di lavoro procede comunque alla pianificazione e realizzazione della formazione.

Se esistenti, il datore di lavoro invia comunicazione a tali enti/ organismi e se si riceve riscontro da questi ultimi, si terrà conto delle loro indicazioni nella pianificazione/ realizzazione dei percorsi formativi; se invece entro 15 giorni dall'invio della suddetta comunicazione non si ottiene riscontro, il datore di lavoro procede autonomamente.

Il percorso formativo dei LAVORATORI (ed equiparati) si articola in due moduli:

- a) **FORMAZIONE GENERALE**: il modulo è dedicato alla presentazione di concetti generali in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro (concetti di rischio, danno, diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali, ecc.).

Durata minima di 4 ore per tutti i settori di appartenenza dell'azienda. Tale modulo costituisce **credito formativo permanente**;

- b) **FORMAZIONE SPECIFICA**: modulo relativo a rischi specifici legati alle mansioni, ai possibili danni e alle conseguenti misure di prevenzione e protezione, caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda (es. videoterminale, macchine, attrezzature, rumore, vibrazioni, gestione emergenze, ecc.).

Durata minima in base alla classificazione del settore ATECO 2002-2007 di appartenenza dell'azienda, associate dal presente accordo del 21/12/2011 (Allegato 2) in tre categorie di rischio:

- **Rischio Basso** (es. settore commercio, ristoranti, attività artigianali, immobiliari....) **durata minima 4 ore**;
- **Rischio Medio** (es. agricoltura, pesca, trasporti, magazzinaggio, istruzione, ...) **durata minima 8 ore**;
- **Rischio Alto** (es. costruzioni, concerie, cuoio, autoveicoli, fabbricazione mobili, smaltimento rifiuti, editoria, stampa....) **durata minima 12 ore.**

Si fa presente che l'accordo stabilisce che la trattazione dei rischi indicati tra i contenuti minimi da sviluppare deve essere declinata secondo la loro effettiva presenza nel settore di appartenenza dell'azienda e dalla specificità dei rischi. I contenuti e la durata possono dunque essere ampliati in base alla natura e all'entità dei rischi effettivamente presenti in azienda, tenendo anche conto degli esiti delle valutazioni dei rischi aziendali.

Tale formazione è **soggetta a ripetizioni periodiche**, come previsto dall'art. 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. in relazione in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi, non ricomprese però nell'aggiornamento obbligatorio definito dal presente accordo!!



RIEPILOGO della DURATA MINIMA COMPLESSIVA dei corsi di formazione per lavoratori, in base alla classificazione dei settori secondo l'accordo, Allegato 2:

- Rischio **BASSO**: 4 ore di formazione generale + 4 ore di formazione specifica;
- Rischio **MEDIO**: 4 ore di formazione generale + 8 ore di formazione specifica;
- Rischio **ALTO**: 4 ore di formazione generale + 12 ore di formazione specifica.

NOTA BENE: il numero di ore di formazione indicato per ciascun settore **NON COMPRENDE L'ADDESTRAMENTO** (previsto ad es. per chi guida carrelli elevatori, per l'uso di piattaforme elevabili, ecc.)!! (l'addestramento dunque si deve intendere a parte rispetto alla formazione generale e specifica).

Inoltre, in tutti i casi è prevista e deve essere dimostrata da apposito verbale e dall'attestato, la frequenza obbligatoria del 90% delle ore di formazione previste (per ciascun modulo).

Importante: a prescindere dal settore di appartenenza, i lavoratori che in azienda non svolgono mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso (ad es. impiegato in azienda di trasporti classificata a rischio medio può svolgere il modulo di formazione specifica previsto per la categoria di rischio basso).

AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO per i LAVORATORI: durata minima di **6 ore ogni 5 anni** per **tutti i livelli di rischio (basso, medio, alto)**. Per i lavoratori cui è stata erogata formazione da più di 5 anni dalla data di pubblicazione dell'accordo, l'aggiornamento deve essere effettuato entro 12 mesi da tale data.

TEMPI DI EFFETTUAZIONE DELLA FORMAZIONE: per i **nuovi assunti**, i corsi devono essere avviati anteriormente o, in caso di impossibilità, contestualmente all'assunzione. In quest'ultimo caso, il percorso formativo deve essere completato **entro e non oltre 60 giorni dall'assunzione**.

ESONERI: in fase di prima applicazione del presente accordo, fermo restando l'obbligo di aggiornamento, non sono tenuti a frequentare i suddetti corsi di formazione i lavoratori che, entro e non oltre 12 mesi dall'entrata in vigore dello stesso accordo (26/01/2012), abbiano frequentato corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore dell'accordo.

Si fa presente inoltre che l'accordo Stato – Regioni del 21 dicembre scorso prevede il **riconoscimento di crediti formativi** specificando le diverse casistiche di applicabilità, nonché le **condizioni particolari**.



1.2 FORMAZIONE DEI PREPOSTI

La formazione per tali figure **deve comprendere**:

- a) **quella prevista per i lavoratori** (modulo generale + modulo di formazione specifica);
- b) **integrazione** della formazione dei lavoratori con una **formazione particolare e aggiuntiva** in relazione ai compiti esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Durata minima del modulo specifico per preposti: 8 ore.

Al termine del percorso formativo, previa frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione, deve essere effettuata prova di verifica, il cui superamento consente il rilascio di apposito attestato.

Tale **formazione particolare e aggiuntiva** (modulo di 8 ore) costituisce **credito formativo permanente** (salvo nei casi in cui intervegano modifiche del rapporto di preposizione nell'ambito della stessa o di altra azienda).

TEMPI DI EFFETTUAZIONE DELLA FORMAZIONE: unicamente in fase di prima applicazione, i corsi di formazione per preposti conformemente alle indicazioni dell'accordo in oggetto devono essere portati a termine entro e non oltre 18 mesi dalla data di pubblicazione dello stesso accordo (11/01/2012).

Per i **nuovi assunti**, i corsi devono essere avviati anteriormente o, in caso di impossibilità, contestualmente all'assunzione. In quest'ultimo caso, il percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dall'assunzione.

AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO per i PREPOSTI: durata minima di **6 ore ogni 5 anni**. Per i preposti cui è stata erogata formazione da più di 5 anni dall'11/01/2012, l'aggiornamento deve essere effettuato entro 12 mesi da tale data.

ESONERI: in fase di prima applicazione del presente accordo, fermo restando l'obbligo di aggiornamento, non sono tenuti a frequentare i suddetti corsi di formazione i preposti che, entro e non oltre 12 mesi dall'entrata in vigore dello stesso accordo (26/01/2012), abbiano frequentato corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore dell'accordo.

In ogni caso, la formazione particolare e aggiuntiva dovrà concludersi entro e non oltre il termine di 12 mesi dalla pubblicazione del presente accordo (11/01/2012).



1.3 FORMAZIONE DEI DIRIGENTI

La formazione per tali figure **sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori** ed è **strutturata in quattro moduli** per ciascuno dei quali l'accordo del 21/12/2011 stabilisce i contenuti minimi da trattare:

- modulo 1 giuridico – normativo;
- modulo 2 gestione ed organizzazione della sicurezza;
- modulo 3 individuazione e valutazione dei rischi;
- modulo 4 comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori.

Durata minima della formazione per dirigenti: 16 ore.

Tale formazione può essere programmata e **deve essere completata nell'arco temporale di 12 mesi**, con frequenza obbligatoria di almeno il 90% delle ore previste. Al termine del corso deve essere effettuata prova di verifica, il cui superamento è finalizzato al rilascio dell'apposito attestato.

La **formazione per dirigenti** costituisce **credito formativo permanente**.

AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO per i DIRIGENTI: durata minima di **6 ore ogni 5 anni**.

TEMPI DI EFFETTUAZIONE DELLA FORMAZIONE: unicamente in fase di prima applicazione, i corsi di formazione per preposti conformemente alle indicazioni dell'accordo in oggetto devono essere **portati a termine entro e non oltre 18 mesi** dalla data di pubblicazione dello stesso accordo (11/01/2012).

Per il personale di **nuova assunzione**, i corsi devono essere avviati anteriormente o, in caso di impossibilità, contestualmente all'assunzione. In quest'ultimo caso, il percorso formativo deve essere completato **entro e non oltre 60 giorni dall'assunzione**.

ESONERI: fermo restando l'obbligo di aggiornamento, non sono tenuti a frequentare i suddetti corsi di formazione i dirigenti che dimostrino di aver svolto all'11/01/2012, una formazione con contenuti conformi all'art. 3 del DM 16/01/1997 effettuata dopo il 14 agosto 2003 o a quelli del Modulo A per ASPP/RSPP previsto nell'accordo Stato – Regioni del 26 gennaio 2006 pubblicato su G.U. n. 37 del 14 febbraio 2006.

Nell'aggiornamento IN TUTTI I CASI non è compresa: la formazione relativa al trasferimento o cambio di mansione e all'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi ed inoltre la formazione in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.



2. FORMAZIONE DEI DATORI DI LAVORO – RSPP

I percorsi formativi sono articolati in **moduli differenti in base al settore ATECO 2002-2007** di appartenenza dell'azienda, **cui sono stati associati dal presente accordo i seguenti livelli di rischio:**

- **Rischio BASSO** (es. commercio all'ingrosso e al dettaglio, attività artigianali, ristoranti, immobiliari, ...): **durata minima del corso 16 ore;**
- **Rischio MEDIO** (es. agricoltura, pesca, trasporti, magazzinaggio, comunicazioni, istruzione..): **durata minima del corso 32 ore;**
- **Rischio ALTO** (es. costruzioni, legno, conciarie, cuoio, tessili, abbigliamento, produzione e lavorazione metalli, smaltimento rifiuti, editoria, stampa....): **durata minima del corso 48 ore.**

I moduli, quali contenuto minimo, sono:

- Modulo 1, normativo – giuridico;
- Modulo 2, gestionale – gestione e organizzazione della sicurezza;
- Modulo 3, tecnico – individuazione e valutazione dei rischi;
- Modulo 4, relazionale – formazione e consultazione dei lavoratori.

Al termine del percorso formativo, comprovata la frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione previste, viene somministrata verifica di apprendimento, il cui superamento garantisce il rilascio di apposito attestato.

NOTA BENE: si fa presente che i soggetti formatori, in accordo con il datore di lavoro, qualora lo ritengano opportuno, possono organizzare corsi di durata superiore e con ulteriori contenuti "specifici" ritenuti migliorativi dell'intero percorso.

AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO per i DATORI DI LAVORO – RSPP

In relazione al settore ATECO di appartenenza e dunque alla categoria di rischio dell'azienda, l'obbligo di aggiornamento è individuato come segue:

- **Rischio BASSO:** durata minima di **6 ore ogni 5 anni;**
- **Rischio MEDIO:** durata minima di **10 ore ogni 5 anni;**
- **Rischio ALTO:** durata minima di **14 ore ogni 5 anni.**

La **periodicità quinquennale** decorre dalla data di pubblicazione del presente accordo. L'obbligo di aggiornamento va preferibilmente distribuito nell'arco temporale di riferimento e si applica anche a coloro che hanno frequentato i corsi di cui all'art. 3 del DM 16/01/97 e agli esonerati dalla frequenza ai corsi, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 626/94. Per gli esonerati appena richiamati, il primo termine per l'aggiornamento è individuato in 24 mesi dalla pubblicazione del presente accordo e si intende assolto partecipando a corsi specifici aventi oggetto i contenuti minimi previsti per la formazione dei datori di lavoro – RSPP (4 moduli).



TEMPI DI EFFETTUAZIONE DELLA FORMAZIONE: in caso di **inizio di nuova attività**, il datore di lavoro che intende svolgere, nei casi previsti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i., direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione, deve **completare il percorso formativo previsto** per la propria categoria di rischio **entro e non oltre 90 giorni dalla data di inizio della propria attività**.

ESONERI: fermo restando l'obbligo di aggiornamento, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui sopra, i datori di lavoro che dimostrino di aver svolto all'11/01/2012, una formazione con contenuti conformi all'art. 3 del DM 16/01/97 e gli esonerati dalla frequenza dei corsi ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 626/94. Sono esonerati inoltre i datori di lavoro che hanno svolto i corsi secondo quanto previsto dall'accordo Stato – Regioni del 26/01/2006 (moduli A, B, C per ASPP/RSPP) nel caso di corrispondenza tra il settore ATECO per cui è svolta la formazione e quello in cui si esplica l'attività del datore di lavoro.

Inoltre, solo in fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequentare corsi secondo i nuovi criteri i datori di lavoro che partecipano a corsi già formalmente e documentalmente approvati al 26/01/2012 (con contenuti ai sensi dell'art.3 del D.M. 16/01/1997) e che vengono realizzati entro il 26/07/2012.

Si accompagna a tale informativa un allegato che riassume schematicamente come deve procedere il datore di lavoro secondo le nuove modalità di erogazione della formazione.

Per qualsiasi informazione, si prega di rivolgersi a Cristiano Battelli i cui riferimenti sono:

battelli@rely-on.it ; Cel. 347 9346630.

Cordialmente.

Cristiano Battelli

